

Reg. Delib. N. 118
Prot. N.
Seduta del 22/12/2009



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO.

L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio geom. Emanuel Cortese il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO rag. Gianni	SI	
2	BERTAZZO prof. Alcide	SI	
3	BUCCO geom. Simone	SI	
4	COSTA arch. Mariateresa	SI	
5	MINUZZO ing. Matteo	SI	
6	OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	SI	
7	CUMAN prof.ssa Maria Angela	SI	
8	CORTESE geom. Emanuel	SI	
9	RUBBO geom. Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN rag. Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni	SI	
13	MORESCO dott. Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO dott. Lorenzo		SI
16	MAROSO Nereo		SI
17	ZAMPESE dr. Pierantonio		SI
18	DINALE arch. Duccio	SI	
19	BASSETTO ins. Daniela	SI	
20	ZANFORLIN dr. Valerio		SI
21	MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris		SI

TOTALE

16	5
----	---

Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO.

Relazione l'assessore S. Bucco.

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n 31 del 07/04/2009, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'arredo urbano del centro storico;

RITENUTO di apportare alcune modifiche al regolamento suddetto tenuto conto delle problematiche che sono emerse in sede di prima applicazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto di modificare il regolamento per l'arredo urbano del centro storico come risulta dall'allegato sub A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dove le parti soppresse risultano barrate e le parti introdotte risultano in carattere corsivo e grassetto;

DATO ATTO che il testo modificato è stato licenziato dalla Commissione Bilancio, Regolamenti e Statuto riunitasi in data 15/12/2009 e 16/12/2009;

Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti consiliari, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati, dando atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti:

***Dinale:** quando abbiamo presentato la mozione per rivedere il piano dell'arredo urbano, mi è stato detto che era presto. Adesso vedo che vengono fatte delle modifiche. Si era detto che sarebbe stata convocata la commissione urbanistica, invece ciò non è avvenuto. Ciò mi dispiace. Ora non è più richiesto il consenso del frontista, prima previsto. Tale punto era stato molto discusso in commissione. Ora si è fatta scelta opposta e diventa discrezionalità dell'Amministrazione.*

***Bucco:** le modifiche riguardano, soprattutto, la parte di applicazione da parte del settore tributi. Circa l'esclusione del consenso da parte dell'esercizio antistante, si è valutato, con il senno di poi, che l'occupazione di spazio pubblico è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e non si può lasciare alla discrezionalità del privato.*

***Bassetto:** ho partecipato alle due commissioni sul regolamento. Abbiamo discusso molto sul punto. E' rimessa, alla fine, molta discrezionalità alla Giunta. Ora i commercianti se lo aspettano. Vediamo come si risponderà. Non è facile accontentare tutti. Si era detto di fare una planimetria, ma ciò si può fare in commissione urbanistica dove ci sono le competenze.*

***Sindaco:** gli spazi liberi che si possono dare, vanno a toccare gli spazi ora occupati a parcheggio. Ma ridurre questi spazi è una scelta politica. È giusto che sia la Giunta a decidere la riduzione di standard.*

***Dinale:** noi, per i motivi illustrati, ci asteniamo.*

***Rubbo:** è un argomento difficile. Le variazioni sono nell'ottica di migliorare. Quindi siamo favorevoli.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Simone Bucco;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2^a Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3^a del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 16
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 2 (Dinale e Bassetto)

DELIBERA

- 1) di modificare, per le ragioni esposte in premessa, il Regolamento per l'arredo urbano del centro storico così come da allegato sub. A) al presente provvedimento dove le parti sopresse sono barrate e le nuove parti introdotte sono indicate in grassetto e corsivo;
- 2) di approvare il Regolamento per l'arredo urbano del centro storico così come risulta a seguito delle modifiche apportate allegato sub. B) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

---- ===== o0o =====

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 16
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 2 (Dinale e Bassetto)

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00.

Allegato sub A) alla delibera di C.C. n. 118 del 22/12/2009



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet: www.comune.marostica.vi.it

e-mail: tributi.comune@infomarostica.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CULTURA



del Touring Club Italiano

Ufficio Tributi

Regolamento per l'arredo urbano del Centro Storico



Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 07/04/2009 e Modificato con deliberazione di C.C. n. 118 del 22/12/2009

Art. 1

Oggetto della normativa.

L'amministrazione al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo della città in particolare per l'area all'interno delle Mura Scaligere, intende disciplinare con apposito regolamento le modalità e le tipologie di arredo urbano da consentire.

Il presente regolamento è vincolante esclusivamente per tutte le aree all'interno della cinta muraria.

Per quanto riguarda Piazza Castello, si precisa che sono concedibili solo ed esclusivamente le aree prospicienti i portici lato est ed ovest della piazza, senza arrecare alcuna limitazione alla circolazione viaria ai sensi del Codice della Strada, unicamente ai pubblici esercizi.

Art. 2

Modalità di occupazione del suolo pubblico.

Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi, di pertinenza di esercizi commerciali e di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, collocati su suolo pubblico o privato ma ad uso pubblico, devono essere provvisori ed agevolmente removibili in caso di manifestazioni od altre attività di interesse pubblico. Tali elementi (bacheche, fioriere, listini prezzi, menù, cavalletti, espositori esterni etc.), devono essere facilmente asportabili, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento. Tutti gli elementi di arredo, le attrezzature ed i manufatti definiti "pertinenziale" sono mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'occupazione dovrà avvenire secondo le procedure ed i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche". Non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

L'area di portico compresa tra la facciata interna e la linea immaginabile sul lato interno alla base dei pilastri, dovrà essere libera da qualsivoglia ostacolo in modo da consentire un'agevole circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E' consentito, esclusivamente nel giorno di inaugurazione di un'attività commerciale e/o di un pubblico esercizio, il posizionamento di un tavolino di profondità 80 cm. e lunghezza pari a tutto il fronte dell'attività, nell'area pedonale sotto il portico, da posizionarsi in aderenza alla facciata del fabbricato. La medesima occupazione è consentita anche nel caso in cui l'attività da inaugurare non abbia i portici prospicienti e alle medesime condizioni soprariportate.

In occasione della partita a scacchi ed altri spettacoli che prevedono la chiusura della piazza con staccionate potrà essere consentita la parziale occupazione del portico salvo percorsi di sicurezza.

Nel caso in cui di fronte a un esercizio pubblico o commerciale vi sia area destinata a marciapiede la stessa non potrà essere oggetto di occupazione del suolo **pubblico tranne il caso di inaugurazione di attività alle condizioni sopra riportate.**

Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.

Lungo C.so Mazzini (lato privo di portici) non sono ammesse occupazioni del suolo pubblico su sede stradale ad eccezione di eventuali portabiciclette che saranno autorizzati di volta in volta su richiesta dell'interessato e a condizione che vi sia il parere favorevole del Corpo di Polizia Locale per quanto riguarda le norme del Codice della Strada;

E' vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio ~~nei periodi di chiusura.~~

Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico.

Art. 3

Caratteristiche degli arredi per le occupazione delle aree pubbliche o private ma ad uso pubblico del centro storico dentro le mura *per esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande*

I tavoli e le sedie, dovranno essere nei seguenti materiali: metallo, legno, ghisa e materiali plastici. I colori dovranno essere: effetto legno, piombo, ecrù, bianco e cotto.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno eventualmente infisso nella pavimentazione; in quest'ultimo caso dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'ufficio tecnico lavori pubblici. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o metallo. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico ma dovrà essere in tela di colore ecrù impermeabilizzata, privo di scritte pubblicitarie eccetto ~~l'insegna di esercizio~~ **la denominazione dell'attività.**

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Gli ombrelloni e tendoni non devono superare l'area del plateatico.

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con verde impiantato in fioriere in legno, coccio (eventualmente protette da una struttura in ferro brunito), rosso di asiago o verdello, fatta eccezione per Piazza Castello ove potranno essere solo in rosso asiago e verdello. L'altezza massima della delimitazione a verde compresa la fioriera è di cm150.

All'interno del centro storico non è consentita l'installazione di corpi illuminanti tipo faretti, fari, neon etc. che proiettano il fascio luminoso esternamente all'area occupata dall'ombrellone. Sotto la struttura dell'ombrellone, a condizione che non sia visibile dall'esterno, è consentita qualsiasi tipologia di corpo illuminante.

Per l'illuminazione sotto i portici sono ammessi solamente corpi illuminanti di piccole dimensioni a luce bianca non abbagliante.

In caso di particolari esigenze o manifestazioni di interesse pubblico l'Ente autorizzante può richiedere in qualsiasi momento la rimozione degli arredi mobili e fissi.

E' vietato:

- delimitare il suolo pubblico concesso con qualsiasi tipo di manufatto stabile diverso dalle fioriere di cui sopra (es.: pali e catena, steccati ecc);
- l'esposizione di merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, derogabile esclusivamente **dall'8/12 al 06/01 di ogni anno e nei 15 giorni antecedenti ~~le festività natalizie e pasquali~~ e per una profondità massima di 100 cm. dalla vetrina; tale deroga vale anche per il posizionamento di tappeti a fascia di colore rosso da posizionarsi esclusivamente nelle aree a transito pedonale sotto i portici purchè su tutta la lunghezza del tratto di portico e a condizione che venga garantita la successiva pulizia di eventuali materiali adesivi o collanti etc.;**
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc;
- apporre corpi illuminanti nell'area in concessione indipendenti dalle strutture di copertura (ombrelloni);
- utilizzare pedane di qualsiasi tipo fatto salvo l'adeguamento alla legge 13/1989 e decreto 236/1989 per eliminazione barriere architettoniche;
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad eccezione dell'insegna di esercizio;
- installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento (es. funghi), sulla facciata. e sulle aree date in concessione;

- l’installazione di apparecchiature di diffusione sonora nella parte esterna dei portici;
- sono vietate le insegne e le targhe collocate in posizione ortogonale al portico.
- l’esposizione di merce se non all’interno delle bacheche o degli espositori di cui all’articolo 5;
- apporre o installare elementi di arredo diversi da quelli citati nel presente regolamento.

Art. 4

Criteri di quantificazione e determinazione del suolo pubblico concedibile.

- a) l’area di suolo pubblico richiesta in concessione, dagli esercizi commerciali e pubblici deve essere prospiciente l’arco o gli archi di portico corrispondenti all’esercizio richiedente. Nel tratto di Corso Mazzini ove non vi sono i portici è consentita l’occupazione dello spazio pubblico, attualmente destinato a parcheggio, esclusivamente quando vige la zona a traffico limitato (ZTL); lo spazio destinato a marciapiede deve essere lasciato completamente libero per il passaggio pedonale;
- b) *la richiesta di ulteriori aree scoperte da parte degli esercizi pubblici già autorizzati è concedibile solo se l’ampliamento è contiguo allo spazio già autorizzato e con i criteri di cui ai commi seguenti;*
- c) sarà possibile ottenere l’autorizzazione per spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), purché in area, **non destinata a parcheggio pubblico**, pertinenziale al proprio esercizio commerciale, previa valutazione di compatibilità con tutte le richieste pervenute e, a condizione che venga prodotto l’assenso scritto da parte degli esercizi pubblici **di somministrazione alimenti e bevande o commerciali e/o dell’amministratore dell’immobile e/o dei privati dei quali** cui l’area richiesta è prospiciente. *Nel caso in cui l’area non sia prospiciente un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande non è necessario ottenere l’assenso da parte dell’attività prospiciente l’area richiesta e l’ente potrà rilasciare l’autorizzazione con i criteri di cui alla lettera d), e) ed f) del presente articolo.* Il fatto di aver goduto per uno o più anni della concessione di spazi ulteriori non costituisce acquisizione di alcun diritto o prelazione per gli anni successivi.
- d) in caso di due o più esercizi commerciali o pubblici contigui, tra gli spazi pubblici concessi dovrà essere previsto un passaggio pedonale libero almeno di cm 150 effettivi; in qualsiasi caso (si tratti di unico esercente o di più esercenti) ogni tre archi di portico occupati dovrà essere previsto un passaggio libero di cm 150;
- e) *qualora vi siano richieste di spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), in area destinata a parcheggio pubblico, pertinenziale alla propria attività, l’area potrà essere concessa solo previo parere favorevole del corpo di polizia locale e qualora la Giunta Comunale adotti apposta delibera che svincola l’area richiesta dalla destinazione a parcheggio pubblico, adottare un provvedimento che consenta l’occupazione solo negli orari di vigenza della ZTL fermo restando che il canone per l’area verrà corrisposto con tariffa giornaliera ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- f) Qualora vi siano più richieste di ulteriori spazi, o di spazi alternativi a quello prospiciente, per la medesima area, per la quale non siano pervenute richieste da parte dell’esercizio prospiciente, tale area verrà ripartita tra i richiedenti ~~in proporzione alla superficie coperta utile occupata dalle attività richiedenti~~ *dando priorità al richiedente che alla data di presentazione della richiesta non ha autorizzazioni per aree esterne; nel caso in cui i richiedenti abbiano già aree esterne l’ulteriore area sarà ripartita proporzionalmente alle aree già concesse e se i richiedenti che non hanno aree esterne sono più di uno l’area verrà ripartita in quote uguali tra gli stessi. La richiesta di cui al presente comma dovrà pervenire*

con i termini e le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento e l'area verrà concessa per 3 anni. Nel caso in cui la richiesta di ulteriori spazi pervenga nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione principale si precisa che l'ulteriore spazio verrà concesso sino alla scadenza dell'autorizzazione principale.

Art. 5

Occupazione delle aree antistanti attività commerciali.

Gli espositori esterni, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati di forma parallelepipedica, con altezza da terra non superiore a cm. 120, profondità cm 50 e lunghezza non superiore a cm 150. Dovranno essere con struttura in metallo di colore scuro e vetro antinfortunistico.

Gli espositori dovranno essere posti tra i pilastri e non dovranno sporgere dallo spessore degli stessi.

E' consentita l'installazione di un solo espositore, (incluse le bacheche) per attività commerciale.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale.

Eventuali espositori speciali *in alternativa agli espositori di cui al primo comma* (tipo espositori di cartoline, riviste e/o *appendiabiti*) possono essere derogati solo per altezza e tipologia. Potranno altresì occupare, ove presente, solo parte dell'arcata del portico per una lunghezza massima di ~~1,20~~ **1,60** m.

Gli espositori comunemente denominati bacheche devono avere le seguenti dimensioni massime: cm 70 (altezza) x cm 100 (larghezza) x cm 10 (profondità non superiore a 10 cm).

La struttura deve essere in ferro brunito con anta in vetro antinfortunistico ed angoli smussati. Le bacheche possono essere collocate esclusivamente nelle pareti interne del portico e non devono sporgere dallo stesso; non è consentita la collocazione sotto le arcate dei portici lateralmente al pilastro o sul fronte esterno (principale) dello stesso.

Per installare le bacheche il richiedente dovrà produrre apposita comunicazione all'Ufficio edilizia privata del Comune corredata dal nulla osta del proprietario dell'edificio sul quale la bacheca verrà installata. Decorso 30 giorni dalla comunicazione senza interruzioni o sospensioni da parte dell'Ufficio Edilizia Privata il richiedente potrà procedere all'installazione in conformità alla comunicazione presentata.

Le bacheche di associazioni senza scopo di lucro attualmente già installate e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento dovranno essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso, su progetto predisposto dagli uffici comunali.

Gli oneri per la sostituzione delle bacheche di Associazioni iscritte all'albo Comunale delle Associazioni esistenti alla data di adozione del presente regolamento e regolarmente autorizzate saranno assunti dal Comune.

Gli espositori per frutta e verdura devono essere contenuti entro lo spessore dei pilastri del portico, possono occupare tutta la campata ed avere una altezza minima da terra di 30 cm. e massima di cm ~~120~~ **140**. La struttura dovrà essere in metallo brunito ~~e rimovibile alla chiusura serale dell'esercizio.~~

E' fatto assoluto divieto di spargere nell'area e nelle sue vicinanze carte, merce di scarto, rifiuti vari, cassette o contenitori vuoti.

Art. 6

Manutenzione

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone. E' obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa. il concessionario dovrà inoltre provvedere alla cura e pulizia dell'area di pertinenza (portico e/o marciapiede) con riguardo anche al decoro delle tinteggiature delle facciate.

Art. 7 **Autorizzazioni e modalità di concessione.**

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, devono essere specificate le tipologie di arredo che si intendono porre in essere.

Per il rinnovo delle occupazioni già autorizzate il concedente deve presentare all'Ufficio Tributi richiesta di rinnovo, in marca da bollo, entro il 31.12 di ogni ~~5~~ **3** anni, con allegati:

- in caso di conferma di tutte le condizioni dell'occupazione già in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente dichiara che gli arredi e/o strutture installate non sono modificati rispetto alla precedente autorizzazione;
- in caso di modifica delle condizioni dell'occupazione in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza; planimetria del nuovo spazio richiesto con specificate le modifiche rispetto a quello già autorizzato e la dichiarazione delle tipologie di arredo che intende installare;

L'istruttoria e l'analisi delle domande sarà eseguita dall'Ufficio Tributi, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, del Responsabile del servizio di Polizia Locale e del Responsabile Lavori Pubblici per quanto di rispettiva competenza.

Qualsiasi concessione sarà soggetta al pagamento del canone stabilito dal Regolamento Comunale in conformità alla normativa vigente.

L'autorizzazione non è trasferibile in caso di cessione o trasferimento dell'attività commerciale. *Nel solo caso di cambio di gestione in cui vengano mantenuti inalterati arredi, loghi ed insegne, si provvederà, su comunicazione del nuovo gestore, alla voltura dell'autorizzazione che manterrà la scadenza originaria. Il nuovo gestore, in sede di comunicazione, dovrà dichiarare che non intende procedere ad alcuna variazione dell'arredo, dei loghi e delle insegne già autorizzate al precedente gestore.*

Per quanto non disciplinato nel presente articolo in materia rilascio di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda a quanto disciplinato dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 8 **Periodo transitorio ed adeguamento strutture già esistenti.**

Per gli operatori economici e privati con autorizzazioni permanenti rilasciate nell'anno 2009 e con tipologie di arredo urbano e/o espositori e/o con mezzi pubblicitari non conformi al presente regolamento è previsto il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per adeguare *quantità e qualità dell'*arredo urbano ~~ed i e dei~~ messaggi pubblicitari non conformi.

Gli operatori economici interessati al presente provvedimento saranno direttamente contattati dall'Ufficio Tributi e/o Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, con invito ad adeguarsi entro i termini indicati alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 9 **Sanzioni**

Nel caso in cui un operatore economico occupi lo spazio pubblico concesso con una tipologia di arredo urbano non conforme alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione la stessa decade automaticamente e l'autore della violazione è altresì soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 20 comma 4 del Codice della Strada oltre all'obbligo di rimozione immediata a proprie spese di ogni manufatto.

Tale disposizione si applica anche nei casi previsti dall'art. 8 per gli operatori già esistenti che non ottemperino nei termini agli obblighi di adeguamento relativi all'occupazione di spazi pubblici.

Il Comando di Polizia Locale, verifica la corretta applicazione del presente regolamento e segnala agli uffici competenti le irregolarità.

Art. 10

Disposizioni finali

Dall'entrata in vigore delle norme del presente regolamento cessano di avere efficacia, solo se incompatibili, le norme del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e l'ex art. 17 del medesimo regolamento.

Art. 11

Soggetti interessati

Sono tenuti ad attenersi al presente regolamento tutti i cittadini che esercitano attività commerciali, di pubblico esercizio, direzionali, abitative, associazioni o altro prospicienti gli spazi pubblici o ad uso pubblico all'interno della cinta muraria.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Allegato sub B) alla delibera di C.C. n. 118 del 22/12/2009



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet: www.comune.marostica.vi.it

e-mail: tributi.comune@infomarostica.it

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CULTURA



del Touring Club Italiano

Ufficio Tributi

Regolamento per l'arredo urbano del Centro Storico



Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 07/04/2009 e Modificato con deliberazione di C.C. n. 118 del 22/12/2009

Art. 1

Oggetto della normativa.

L'amministrazione al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo della città in particolare per l'area all'interno delle Mura Scaligere, intende disciplinare con apposito regolamento le modalità e le tipologie di arredo urbano da consentire.

Il presente regolamento è vincolante esclusivamente per tutte le aree all'interno della cinta muraria.

Per quanto riguarda Piazza Castello, si precisa che sono concedibili solo ed esclusivamente le aree prospicienti i portici lato est ed ovest della piazza, senza arrecare alcuna limitazione alla circolazione viaria ai sensi del Codice della Strada, unicamente ai pubblici esercizi.

Art. 2

Modalità di occupazione del suolo pubblico.

Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi, di pertinenza di esercizi commerciali e di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, collocati su suolo pubblico o privato ma ad uso pubblico, devono essere provvisori ed agevolmente removibili in caso di manifestazioni od altre attività di interesse pubblico. Tali elementi (bacheche, fioriere, listini prezzi, menù, cavalletti, espositori esterni etc.), devono essere facilmente asportabili, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento. Tutti gli elementi di arredo, le attrezzature ed i manufatti definiti "pertinenziale" sono mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'occupazione dovrà avvenire secondo le procedure ed i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche". Non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

L'area di portico compresa tra la facciata interna e la linea immaginabile sul lato interno alla base dei pilastri, dovrà essere libera da qualsivoglia ostacolo in modo da consentire un'agevole circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E' consentito, esclusivamente nel giorno di inaugurazione di un'attività commerciale e/o di un pubblico esercizio, il posizionamento di un tavolino di profondità 80 cm. e lunghezza pari a tutto il fronte dell'attività, nell'area pedonale sotto il portico, da posizionarsi in aderenza alla facciata del fabbricato. La medesima occupazione è consentita anche nel caso in cui l'attività da inaugurare non abbia i portici prospicienti e alle medesime condizioni soprariportate.

In occasione della partita a scacchi ed altri spettacoli che prevedono la chiusura della piazza con staccionate potrà essere consentita la parziale occupazione del portico salvo percorsi di sicurezza.

Nel caso in cui di fronte a un esercizio pubblico o commerciale vi sia area destinata a marciapiede la stessa non potrà essere oggetto di occupazione del suolo pubblico tranne il caso di inaugurazione di attività alle condizioni sopra riportate.

Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.

Lungo C.so Mazzini (lato privo di portici) non sono ammesse occupazioni del suolo pubblico su sede stradale ad eccezione di eventuali portabiciclette che saranno autorizzati di volta in volta su richiesta dell'interessato e a condizione che vi sia il parere favorevole del Corpo di Polizia Locale per quanto riguarda le norme del Codice della Strada;

E' vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio.

Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico.

Art. 3

Caratteristiche degli arredi per le occupazione delle aree pubbliche o private ma ad uso pubblico del centro storico dentro le mura per esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

I tavoli e le sedie, dovranno essere nei seguenti materiali: metallo, legno, ghisa e materiali plastici. I colori dovranno essere: effetto legno, piombo, ecrù, bianco e cotto.

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno eventualmente infisso nella pavimentazione; in quest'ultimo caso dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'ufficio tecnico lavori pubblici. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o metallo. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico ma dovrà essere in tela di colore ecrù impermeabilizzata, privo di scritte pubblicitarie eccetto la denominazione dell'attività.

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Gli ombrelloni e tendoni non devono superare l'area del plateatico.

Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con verde impiantato in fioriere in legno, coccio (eventualmente protette da una struttura in ferro brunito), rosso di asiago o verdello, fatta eccezione per Piazza Castello ove potranno essere solo in rosso asiago e verdello. L'altezza massima della delimitazione a verde compresa la fioriera è di cm150.

All'interno del centro storico non è consentita l'installazione di corpi illuminanti tipo faretti, fari, neon etc. che proiettano il fascio luminoso esternamente all'area occupata dall'ombrellone. Sotto la struttura dell'ombrellone, a condizione che non sia visibile dall'esterno, è consentita qualsiasi tipologia di corpo illuminante.

Per l'illuminazione sotto i portici sono ammessi solamente corpi illuminanti di piccole dimensioni a luce bianca non abbagliante.

In caso di particolari esigenze o manifestazioni di interesse pubblico l'Ente autorizzante può richiedere in qualsiasi momento la rimozione degli arredi mobili e fissi.

E' vietato:

- delimitare il suolo pubblico concesso con qualsiasi tipo di manufatto stabile diverso dalle fioriere di cui sopra (es.: pali e catena, steccati ecc);
- l'esposizione di merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale, derogabile esclusivamente dall'8/12 al 06/01 di ogni anno e nei 15 giorni antecedenti pasqua e per una profondità massima di 100 cm. dalla vetrina; tale deroga vale anche per il posizionamento di tappeti a fascia di colore rosso da posizionarsi esclusivamente nelle aree a transito pedonale sotto i portici purché su tutta la lunghezza del tratto di portico e a condizione che venga garantita la successiva pulizia di eventuali materiali adesivi o collanti etc.;
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc;
- apporre corpi illuminanti nell'area in concessione indipendenti dalle strutture di copertura (ombrelloni);
- utilizzare pedane di qualsiasi tipo fatto salvo l'adeguamento alla legge 13/1989 e decreto 236/1989 per eliminazione barriere architettoniche;
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad eccezione dell'insegna di esercizio;

- installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento (es. funghi), sulla facciata. e sulle aree date in concessione;
- l’installazione di apparecchiature di diffusione sonora nella parte esterna dei portici;
- sono vietate le insegne e le targhe collocate in posizione ortogonale al portico.
- l’esposizione di merce se non all’interno delle bacheche o degli espositori di cui all’articolo 5;
- apporre o installare elementi di arredo diversi da quelli citati nel presente regolamento.

Art. 4

Criteria di quantificazione e determinazione del suolo pubblico concedibile.

- a) l’area di suolo pubblico richiesta in concessione, dagli esercizi commerciali e pubblici deve essere prospiciente l’arco o gli archi di portico corrispondenti all’esercizio richiedente. Nel tratto di Corso Mazzini ove non vi sono i portici è consentita l’occupazione dello spazio pubblico, attualmente destinato a parcheggio, esclusivamente quando vige la zona a traffico limitato (ZTL); lo spazio destinato a marciapiede deve essere lasciato completamente libero per il passaggio pedonale;
- b) la richiesta di ulteriori aree scoperte da parte degli esercizi pubblici già autorizzati è concedibile solo se l’ampliamento è contiguo allo spazio già autorizzato e con i criteri di cui ai commi seguenti;
- c) sarà possibile ottenere l’autorizzazione per spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), purché in area, non destinata a parcheggio pubblico, pertinenziale al proprio esercizio commerciale, previa valutazione di compatibilità con tutte le richieste pervenute e, a condizione che venga prodotto l’assenso scritto da parte degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande cui l’area richiesta è prospiciente. Nel caso in cui l’area non sia prospiciente un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande non è necessario ottenere l’assenso da parte dell’attività prospiciente l’area richiesta e l’ente potrà rilasciare l’autorizzazione con i criteri di cui alla lettera d), e) ed f) del presente articolo. Il fatto di aver goduto per uno o più anni della concessione di spazi ulteriori non costituisce acquisizione di alcun diritto o prelazione per gli anni successivi.
- d) in caso di due o più esercizi commerciali o pubblici contigui, tra gli spazi pubblici concessi dovrà essere previsto un passaggio pedonale libero almeno di cm 150 effettivi; in qualsiasi caso (si tratti di unico esercente o di più esercenti) ogni tre archi di portico occupati dovrà essere previsto un passaggio libero di cm 150;
- e) qualora vi siano richieste di spazi ulteriori o alternativi rispetto al punto a), in area destinata a parcheggio pubblico, pertinenziale alla propria attività, l’area potrà essere concessa solo previo parere favorevole del corpo di polizia locale e qualora la Giunta Comunale adotti apposta delibera che svincola l’area richiesta dalla destinazione a parcheggio pubblico. E’ facoltà della Giunta Comunale, anziché svincolare l’area da parcheggio pubblico, adottare un provvedimento che consenta l’occupazione solo negli orari di vigenza della ZTL fermo restando che il canone per l’area verrà corrisposto con tariffa giornaliera ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- f) Qualora vi siano più richieste di ulteriori spazi, o di spazi alternativi a quello prospiciente, per la medesima area, per la quale non siano pervenute richieste da parte dell’esercizio prospiciente, tale area verrà ripartita tra i richiedenti dando priorità al richiedente che alla data di presentazione della richiesta non ha autorizzazioni per aree esterne; nel caso in cui i richiedenti abbiano già aree esterne l’ulteriore area sarà ripartita proporzionalmente alle aree già concesse e se i richiedenti che non hanno aree esterne sono più di uno l’area verrà ripartita in quote uguale tra gli stessi. La richiesta di cui al presente comma dovrà pervenire con i

termini e le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento e l'area verrà concessa per 3 anni. Nel caso in cui la richiesta di ulteriori spazi pervenga nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione principale si precisa che l'ulteriore spazio verrà concesso sino alla scadenza dell'autorizzazione principale.

Art. 5

Occupazione delle aree antistanti attività commerciali.

Gli espositori esterni, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati di forma parallelepipedica, con altezza da terra non superiore a cm. 120, profondità cm 50 e lunghezza non superiore a cm150. Dovranno essere con struttura in metallo di colore scuro e vetro antinfortunistico.

Gli espositori dovranno essere posti tra i pilastri e non dovranno sporgere dallo spessore degli stessi.

E' consentita l'installazione di un solo espositore, (incluse le bacheche) per attività commerciale.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale.

Eventuali espositori speciali in alternativa agli espositori di cui al primo comma (tipo espositori di cartoline, riviste e/o appendiabiti) possono essere derogati solo per altezza e tipologia. Potranno altresì occupare, ove presente, solo parte dell'arcata del portico per una lunghezza massima di 1,60 m.

Gli espositori comunemente denominati bacheche devono avere le seguenti dimensioni massime: cm 70 (altezza) x cm 100 (larghezza) x cm 10 (profondità non superiore a 10 cm).

La struttura deve essere in ferro brunito con anta in vetro antinfortunistico ed angoli smussati. Le bacheche possono essere collocate esclusivamente nelle pareti interne del portico e non devono sporgere dallo stesso; non è consentita la collocazione sotto le arcate dei portici lateralmente al pilastro o sul fronte esterno (principale) dello stesso.

Per installare le bacheche il richiedente dovrà produrre apposita comunicazione all'Ufficio edilizia privata del Comune corredata dal nulla osta del proprietario dell'edificio sul quale la bacheca verrà installata. Decorso 30 giorni dalla comunicazione senza interruzioni o sospensioni da parte dell'Ufficio Edilizia Privata il richiedente potrà procedere all'installazione in conformità alla comunicazione presentata.

Le bacheche di associazioni senza scopo di lucro attualmente già installate e non conformi alle prescrizioni del presente regolamento dovranno essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso, su progetto predisposto dagli uffici comunali.

Gli oneri per la sostituzione delle bacheche di Associazioni iscritte all'albo Comunale delle Associazioni esistenti alla data di adozione del presente regolamento e regolarmente autorizzate saranno assunti dal Comune.

Gli espositori per frutta e verdura devono essere contenuti entro lo spessore dei pilastri del portico, possono occupare tutta la campata ed avere una altezza minima da terra di 30 cm. e massima di cm 140. La struttura dovrà essere in metallo brunito.

E' fatto assoluto divieto di spargere nell'area e nelle sue vicinanze carte, merce di scarto, rifiuti vari, cassette o contenitori vuoti.

Art. 6

Manutenzione

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone. E' obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

il concessionario dovrà inoltre provvedere alla cura e pulizia dell'area di pertinenza (portico e/o marciapiede) con riguardo anche al decoro delle tinteggiature delle facciate.

Art. 7

Autorizzazioni e modalità di concessione.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, devono essere specificate le tipologie di arredo che si intendono porre in essere.

Per il rinnovo delle occupazioni già autorizzate il concedente deve presentare all'Ufficio Tributi richiesta di rinnovo, in marca da bollo, entro il 31.12 di ogni 3 anni, con allegati:

- in caso di conferma di tutte le condizioni dell'occupazione già in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente dichiara che gli arredi e/o strutture installate non sono modificati rispetto alla precedente autorizzazione;
- in caso di modifica delle condizioni dell'occupazione in corso: copia dell'autorizzazione in scadenza; planimetria del nuovo spazio richiesto con specificate le modifiche rispetto a quello già autorizzato e la dichiarazione delle tipologie di arredo che intende installare;

L'istruttoria e l'analisi delle domande sarà eseguita dall'Ufficio Tributi, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, del Responsabile del servizio di Polizia Locale e del Responsabile Lavori Pubblici per quanto di rispettiva competenza.

Qualsiasi concessione sarà soggetta al pagamento del canone stabilito dal Regolamento Comunale in conformità alla normativa vigente.

L'autorizzazione non è trasferibile in caso di cessione o trasferimento dell'attività commerciale. Nel solo caso di cambio di gestione in cui vengano mantenuti inalterati arredi, loghi ed insegne, si provvederà, su comunicazione del nuovo gestore, alla voltura dell'autorizzazione che manterrà la scadenza originaria. Il nuovo gestore, in sede di comunicazione, dovrà dichiarare che non intende procedere ad alcuna variazione dell'arredo, dei loghi e delle insegne già autorizzate al precedente gestore.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo in materia rilascio di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda a quanto disciplinato dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 8

Periodo transitorio ed adeguamento strutture già esistenti.

Per gli operatori economici e privati con autorizzazioni permanenti rilasciate nell'anno 2009 e con tipologie di arredo urbano e/o espositori e/o con mezzi pubblicitari non conformi al presente regolamento è previsto il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per adeguare quantità e qualità dell'arredo urbano e dei messaggi pubblicitari non conformi.

Gli operatori economici interessati al presente provvedimento saranno direttamente contattati dall'Ufficio Tributi e/o Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, con invito ad adeguarsi entro i termini indicati alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 9

Sanzioni

Nel caso in cui un operatore economico occupi lo spazio pubblico concesso con una tipologia di arredo urbano non conforme alle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione la stessa decade automaticamente e l'autore della violazione è altresì soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 20 comma 4 del Codice della Strada oltre all'obbligo di rimozione immediata a proprie spese di ogni manufatto.

Tale disposizione si applica anche nei casi previsti dall'art. 8 per gli operatori già esistenti che non ottemperino nei termini agli obblighi di adeguamento relativi all'occupazione di spazi pubblici. Il Comando di Polizia Locale, verifica la corretta applicazione del presente regolamento e segnala agli uffici competenti le irregolarità.

Art. 10

Disposizioni finali

Dall'entrata in vigore delle norme del presente regolamento cessano di avere efficacia, solo se incompatibili, le norme del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e l'ex art. 17 del medesimo regolamento.

Art. 11

Soggetti interessati

Sono tenuti ad attenersi al presente regolamento tutti i cittadini che esercitano attività commerciali, di pubblico esercizio, direzionali, abitative, associazioni o altro prospicienti gli spazi pubblici o ad uso pubblico all'interno della cinta muraria.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO
STORICO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 17/12/2009

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott.Ssa Alessandra Pretto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 17/12/2009

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 18/12/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE** che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **10/02/2010** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
dott.ssa Stefania Di Cindio

- Segretario
- Ufficio personale
- Servizi Sociali
- Servizi Demografici
- C.e.d.
- Ufficio Cultura e Biblioteca
- Ufficio Segreteria e Contratti
- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile
- Unione dei Comuni